

Roma, 1 febbraio 2008

Circolare n. 30/2008

Oggetto: Trasporto combinato – Manovra Finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007, n. 244, su S.O. alla G.U. n. 300 del 28.12.2007.

Di seguito si evidenziano le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 riguardanti il trasporto combinato.

INCENTIVI AL TRASPORTO COMBINATO STRADA-FERRO – Art. 2 commi da 237 a 243 – Sono stati prorogati rispettivamente fino al 2009 e fino al 2010 gli incentivi per le imprese che si impegnano a realizzare determinati quantitativi di traffico combinato strada-ferrovia (*incentivi treno/km*) e gli incentivi per l'acquisto di materiale rotabile, previsti dall'articolo 38 della legge n. 166/2002. Come è noto, la richiesta di prorogare quei benefici è stata portata avanti dalla Confetra nell'ambito del pacchetto di istanze al Governo per la manovra finanziaria 2008. Per il finanziamento della misura è stato previsto il trasferimento delle somme non utilizzate per i precedenti interventi, pari a circa 85 milioni di euro, nonché un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro all'anno fino al 2010 (di cui 8 milioni annui destinati agli incentivi treno/km).

ECOBONUS PER LE AUTOSTRADE DEL MARE – Art. 2 comma 232 – E' stato confermato l'ecobonus per le Autostrade del Mare per il triennio 2008-2010 fissando il relativo stanziamento in 77 milioni di euro annui. Com'è noto, gli incentivi consistono nel rimborso alle imprese di autotrasporto di quota parte dei noli pagati al vettore marittimo a condizione di aver effettuato almeno 80 viaggi all'anno su una singola tratta incentivabile.

TRASPORTO AEREO CON LA SICILIA - Art. 2 commi 234 e 236 – Per fronteggiare i problemi di mobilità conseguenti ai lavori di ammodernamento di parte dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, oltre a finanziamenti aggiuntivi per gli interventi infrastrutturali, sono stati stanziati 2 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009 per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per la Sicilia. Le specifiche iniziative saranno individuate con successivo decreto del Ministro dei Trasporti.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno
D/t

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 300 del 28.12.2007 (fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
****omissis****

Art. 2.
****omissis****

232. *Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalita' stradale a quella marittima, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

omissis

234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilita' e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualita' del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

omissis

236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalita' operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonche' agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le

autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e' destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

omissis

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella